

Piano di revisione periodica delle partecipazioni

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione periodica delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

L'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

I provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

La mancata adozione degli atti da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'*articolo 2495 del codice civile*, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

2. Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni del 2017

Questo documento di razionalizzazione periodica rappresenta un aggiornamento del "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni" del 2017 adottato con atto consiliare n. 45 del 25 settembre 2017 e trasmesso: alla Sezione di regionale di controllo della Corte dei Conti in data 9 ottobre 2017 e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda i risultati conseguiti si evidenzia che le azioni poste in essere dall'AC sono state orientate alla concreta realizzazione degli indirizzi del Consiglio Comunale dando corso alla dismissione delle partecipazioni azionarie detenute in Zerra S.p.a e Aqualis S.p.a.

Per quel che concerne Zerra S.p.a., si evidenzia che nel corso del 2018, come programmato, è stato portato a definitiva conclusione il processo di alienazione della propria quota azionaria. A tale proposito si rammenta che con atto n. 28 del 3 settembre 2018, dichiarato immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato l'alienazione diretta a favore di UNIACQUE S.p.A. della partecipazione del Comune di Seriate in Zerra S.p.a., per il prezzo di € 332.278,20, pari al 22,79% del valore stimato della cessione totalitaria stabiliti in presunti € 1.458.000,00. La vendita delle azioni si è successivamente perfezionata con atto a rogito Notaio F. Boni di Bergamo in data 17/9/2018 con erogazione della somma pari a € 335.851,08. Nel corso del 2023 è stata liquidata al comune il saldo per un importo di € 110.425,57 relativo al corrispettivo condizionato dall'esito favorevole del contenzioso tributario in essere.

Per quel che concerne Aqualis S.p.a., le operazioni di dismissione hanno subito alcuni ritardi, nel corso del 2019, è stato portato a definitiva conclusione il processo di alienazione della propria quota azionaria. A tale proposito si rammenta che con atto n. 16 del 9 aprile 2019 e 40 del 30 settembre 2019, il Consiglio Comunale ha approvato l'alienazione diretta a favore di UNIACQUE S.p.A. della partecipazione del Comune di Seriate in Aqualis S.p.a., per il prezzo di € 848.066,36, pari al 13,74% del valore stimato della cessione totalitaria stabiliti in presunti € 5.842.000,00. La vendita delle azioni si è successivamente perfezionata con atto a rogito Notaio F. Boni di Bergamo in data 13/12/2019 per un importo pari a € 848.066,36.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Sanitas Seriate s.r.l. con una quota del 100%;
2. Uniacque s.p.a. con una quota dell'1,98%;
3. Bergamo Fiera Nuova s.p.a. con una quota del 0,0063% (non più detenuta alla data di approvazione del provvedimento di revisione periodica).

Tali partecipazioni sono state oggetto della revisione straordinaria 2017. Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2017, il comune ha dismesso la società Zerra spa in data 17 settembre 2018, la società Aqualis spa in data 13 dicembre 2019.

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune, partecipa all'Ente Parco Regionale del Serio con una quota dal 5%.

III – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

1. Sanitas Seriate Srl

La società Sanitas Seriate srl è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 26 aprile 2006 con atto rogato dal Dottor Vacirca, Notaio in Bergamo (nn. 113015).

La società è retta da un amministratore unico e dispone di undici dipendenti part-time a tempo indeterminato.

E' stata costituita allo scopo di gestire "*in house*": il servizio farmacie comunali, i servizi e le strutture di carattere sociale, socio assistenziale e socio-sanitario e i servizi di assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Tale servizio rientra nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- **vanta un bilancio solido** e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 euro:

	2023	2022	2021	2020	2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.347.441	2.388.878	2.061.286	1.855.602	2.207.543

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2023	2022	2021	2020	2019
Utile d'esercizio	272.350	338.521	234.079	159.219	243.183

Nel Piano 2017 era previsto il mantenimento della società.

Considerato che i dati di bilancio della società sono molto positivi e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società.

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette.

2. Uniacque s.p.a.

La società Bergamo Uniacque spa è di proprietà del comune per l'1,98%.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 16 marzo 2006.

La società è retta da un consiglio di amministrazione composto da 5 amministratori e dispone di un numero medio di dipendenti pari a 419.

Uniacque Spa è una società multipartecipata alla quale, oltre alla Città di Seriate, partecipano i seguenti:

Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Comune di Treviglio, Comune di Dalmine, Comune di Albino, Comune di Romano di Lombardia, Comune di Caravaggio, Unione dei Comuni di Alme' e Villa d'Almè, Comune di Alzano Lombardo, Comune di Nembro, Comune di Osio Sotto, Comune di Stezzano, Comune di Ponte s Pietro, , Comune di Zogno, Comune di Castelli Calepio, Comune di Scanzorosciate, Comune di Treviolo, Comune di Martinengo, Comune di Costa Volpino, Comune di Urgnano, Comune di Trescore Balneario, Comune di Sorisole, Comune di Clusone, Comune di Calusco d'Adda, Comune di Torre Boldone, Comune di Capriate San Gervasio, Comune di Curno, Comune di Brembate, Comune di Zanica, Comune di Ponteranica, Comune di Azzano San Paolo, Comune di Fara Gera d'Adda, Comune di Albano Sant'Alessandro, Comune di Verdellino, Comune di Verdello, Comune di Villongo, Comune di Grumello del Monte, Comune di Bonate Sopra, Comune di Villa di Serio, Comune di Ranica, Comune di Almenno San Salvatore, Comune di Sarnico, Comune di Gandino, Comune di Mapello, Comune di Cisano Bergamasco, Comune di Lovere, Comune di Bonate Sotto, Comune di Grassobbio, Comune di Pedrengo, Comune di Gorle, Comune di Chiuduno, Comune di Palosco, Comune di San Giovanni Bianco, Comune di Terno d'Isola, Comune di San Pellegrino Terme, Comune di Gazzaniga, Comune di Lefte, Comune di Ciserano, Comune di Almenno San Bartolomeo, Comune di Sovere, Comune di Civate al Piano, Comune di Calcio, Comune di Brignano Gera d'Adda, Comune di Vertova, Comune di Calcinate, Comune di Ghisalba, Comune di Gorlago, Comune di Bottanuco, Comune di Presezzo, Comune di San Paolo d'Argon, Comune di Spirano, Comune di Arcene, Comune di Brembilla, Comune di Pontirolo Nuovo, Comune di Bolgare, Comune di Telgate, Comune di Villa d'Adda, Comune di Boltiere, Comune di Pradalunga, Comune di Brusaporto, Comune di Carvico, Comune di Osio Sopra, Comune di Bariano, Comune di Cene, Comune di Mozzanica, Comune di Lallio, Comune di Ardesio, Comune di Canonica d'Adda, Comune di Bagnatica, Comune di Fontanella al Piano, Comune di Palazzago, Comune di Valbrembo, Comune di Casazza, Comune di Casnigo, Comune di Calvenzano, Comune di Rovetta, Comune di Casirate d'Adda, Comune di Carobbio degli Angeli, Comune di Paladina, Comune di Suisio, Comune di Rogno, Comune di Sotto il Monte, Comune di Castione della Presolana, Comune di Levate, Comune di Sant'Omobono Imagna, Comune di Madone, Comune di Covo, Comune di Endine, Comune di

Pontida, Comune di Comun Nuovo, Comune di Fiorano al Serio, Comune di Foresto Sparso, Comune di Caprino Bergamasco, Comune di Costa di Mezzate, Comune di Parre, Comune di Chignolo, Comune di Fornovo San Giovanni, Comune di Cenate Sotto, Comune di Filago, Comune di Misano di Gera d'Adda, Comune di Mornico al Serio, Comune di Castel Rozzone, Comune di Montello, Comune di Sedrina, Comune di Berbenno, Comune di Antegnate, Comune di Credaro, Comune di Arzago d'Adda, Comune di Zandobbio, Comune di Tavernola Tergamasca, Comune di Ambivere, Comune di Morengo, Comune di Serina, Comune di Lurano, Comune di Cenate Sopra, Comune di Ponte Nossa, Comune di Medolago, Comune di Torre de' Roveri, Comune di Adrara S. Martino, Comune di Pagazzano, Comune di Predore, Comune di Gorno, Comune di Peia, Comune di Villa d'Ogna, Comune di Cavernago, Comune di Cortenuova, Comune di Colzate, Comune di Barzana, Comune di Vilminore di Scalve, Comune di Solto Collina, Comune di Pumenengo, Comune di Orio al Serio, Comune di Entratico, Comune di Solza, Comune di Castro, Comune di Cazzano S. Andrea, Comune di Pianico, Comune di Cerete, Comune di Gandosso, Comune di Schilpario, Comune di Ubiale Clanezzo, Comune di Pognano, Comune di Gromo, Comune di Capizzone, Comune di Piazza Brembana, Comune di Valbondione, Comune di Fara Olivana con Sola, Comune di Berzo San Fermo, Comune di Oltre il Colle, Comune di Colere, Comune di Fino del Monte, Comune di Gandellino, Comune di Ranzanico, Comune di Torre Pallavicina, Comune di Premolo, Comune di Viadanica, Comune di Dossena, Comune di Bossico, Comune di Vigano San Martino, Comune di Monasterolo del Castello, Comune di Borgo di Terzo, Comune di Strozza, Comune di Corna Imagna, Comune di Piario, Comune di Costa Serina, Comune di Gaverina Terme, Comune di Riva di Solto, Comune di Spinone al Lago, Comune di Adrara S. Rocco, Comune di Bracca, Comune di Grone, Comune di Oneta, Comune di Luzzana, Comune di Bedulita, Comune di Fonteno, Comune di Lenna, Comune di Algua, Comune di Vigolo, Comune di Roncola, Comune di Isso, Comune di Santa Brigida, Comune di Costa Valle Imagna, Comune di Valgoglio, Comune di Songavazzo, Comune di Barbata, Comune di Camerata Cornello, Comune di Taleggio, Comune di Bianzano, Comune di Piazzatorre, Comune di Valsecca, Comune di Carona, Comune di Gerosa, Comune di Parzanica, Comune di Valtorta, Comune di Cornalba, Comune di Fuipiano Valle Imagna, Comune di Valnegrà, Comune di Mezzoldo, Comune di Ornica, Comune di Moio de' Calvi, Comune di Oltressenda Alta, Comune di Blello, Comune di Brumano, Comune di Piazzolo.

E' una società in house i cui azionisti possono essere solo enti pubblici territoriali, nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo.

Ha per oggetto sociale: la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "servizio idrico"). la società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del servizio idrico integrato nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed

attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del comitato. La società realizza e gestisce esclusivamente, nell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del servizio idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte prevalente dell'attività della società sia comunque svolta a favore degli enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla società. La società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Tale servizio rientra nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);

- **vanta un bilancio solido** e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 euro e in costante crescita:

	2023	2022	2021	2020	2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	123.512.126	127.877.417	129.292.565	122.374.395	103.505.481

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2023	2022	2021	2020	2019
Utile d'esercizio	4.636.976	1.928.187	19.094.868	15.904.842	6.492.972

Nel Piano 2017 era previsto il mantenimento della società.

Considerato che i dati di bilancio della società sono positivi e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società.

Nel corso del 2022 Uniacque ha ceduto la propria partecipazione in Ingegneria Toscane srl.

Bergamo Fiera Nuova s.p.a.

La società Bergamo Fiera Nuova spa è di proprietà del comune per lo 0,0063%

Il comune di Seriate con atto consiliare n. 67 del 27 aprile 1999 ha deliberato di partecipare alla costituzione della società Bergamo Fiera Nuova S.p.a., avvenuta il 16 giugno 1999.

La società è retta da un amministratore unico e dispone un dipendente.

Bergamo Fiera Nuova è una multipartecipata alla quale, oltre alla Città di Seriate, partecipano i seguenti Soggetti:

Camera di Commercio IAA di Bergamo, Comune di Bergamo, Amministrazione provinciale di Bergamo, Intesa San Paolo, Banco BPM Società per Azioni, Promoberg S.r.l., Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio – Società Cooperativa.

Bergamo Fiera Nuova s.p.a. ha per oggetto sociale:

- a) la realizzazione previa elaborazione ed acquisizione di studi, ricerche e progetti, di un centro fieristico congressuale espositivo polivalente nonché di ogni struttura e servizio connessi al centro stesso, anche di carattere ricreativo e sportivo, ai fini della promozione e sviluppo economico, turistico e culturale di Bergamo e provincia;
- b) la gestione del centro sia direttamente che indirettamente, anche attribuendo, nelle forme ritenute più idonee, la gestione stessa a enti pubblici e privati, in specie ad enti fieristici particolarmente strutturati allo scopo, al fine dell'utilizzo delle strutture per iniziative di categoria di enti e associazioni, di soggetti pubblici e privati, dirette ad attuare manifestazioni fieristiche, convegni, mostre, esposizioni ed attività in genere di promozione economica, culturale e sportiva.

Essa rientrerebbe tra le società per le quali gli enti possono detenere partecipazioni poiché gestisce un polo fieristico, ma avendo chiuso in perdita 5 su 5 esercizi, ai sensi dell'art. 20.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, comma 7;
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
- ha un numero di dipendenti uguale al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 euro:

Fatturato

	2023	2022	2021	2020	2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.682.731	1.768.856	1.275.090	1.708.206	1.871.993

- ha chiuso in perdita negli ultimi cinque esercizi (lettera e), ma l'articolo 26 comma 12-quater del TUSP prevede che ai fini dell'applicazione del criterio, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo:

	2023	2022	2021	2020	2019
Utile/perdita d'esercizio	120.614	-104.924	-204.636	-98.408	104.862

Nel Piano 2017 era prevista la cessione della partecipazione, tuttavia l'amministrazione l'ha mantenuta per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società che svolge attività di promozione del territorio, dando direttive alla società di razionalizzare i costi.

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo 175/2016 la società ha realizzato quattro risultati economici in negativo pertanto, secondo quanto previsto dalla normativa, la partecipazione non può essere più mantenuta.

Con atto di Giunta comunale n. 79 del 23 maggio u.s. è stata deliberata l'alienazione della partecipazione comunale della società la cui cessione della quota si è concretizzata con atto notarile del 7 luglio u.s.